

Antonio CARRATTA

**CODICE DI
PROCEDURA
CIVILE
RAGIONATO**

con il coordinamento di
Fabio COSSIGNANI e Francesco FRADEANI

V edizione

**NEL DIRITTO
EDITORE**

CONCEPT E GRAPHIC DESIGN
Pantaleo MEZZINA
Aranea Internet Marketing s.r.l. - Molfetta (Ba)
www.araneamarketing.it

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MARZO 2017 DA:
L.E.G.O. S.p.A. Stabilimento di Lavis (TN)
Via Galileo Galilei, 11
38015 LAVIS (TN) ITALY

© NELDIRITTO EDITORE srl, Piazza Galeria, 17 - Roma
La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie),
nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-6657-911-3

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche
responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

I lettori che desiderano essere informati sulle novità di Neldiritto Editore possono visitare il sito web
www.neldirittoeditore.it o scrivere a info@neldiritto.it

PREMESSA

L'Opera è stata pensata quale innovativo strumento di preparazione e consultazione, utilissimo per tutti gli operatori del diritto, studenti universitari compresi.

Ogni articolo del Codice è corredato da un commento che pone in evidenza la *ratio* ed il contenuto della disposizione, nonché il contesto in cui la stessa si colloca.

Al commento, articolo per articolo, si affiancano gli "schemi a lettura guidata", utilissimi per orientarsi tra gli istituti e la complessa disciplina di settore.

La lettura congiunta dei sintetici ma essenziali commenti alle disposizioni e degli schemi a lettura guidata consente di ricavare una visuale completa ed aggiornata della complessa materia.

Completa l'Opera un'appendice con le più significative leggi speciali e taluni provvedimenti rilevanti, aggiornata a:

- L. 8 marzo 2017, n. 24 (*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*)
- D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (*Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*)
- D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 (*Attuazione della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea*)
- L. 25 ottobre 2016, n. 197, di conv. del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 (*Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa*)
- D. 14 settembre 2016, n. 136, del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione (*Motivazione delle sentenze civili*)
- L. 30 giugno 2016 n. 119, di conv. del D.L. 3 maggio 2016 n. 59 (*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*)
- L. 6 maggio 2015, n. 55 (*Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi - C.d. "divorzio breve"*)
- L. 20 maggio 2016 n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*)

oltre ad un corposo indice analitico.

Marzo 2017

Antonio CARRATTA

AUTORI

ADORNO Mara (*Avvocato, Dottore di ricerca in Tutela dei diritti e ordinamento giudiziario presso l'Università "Aldo Moro" di Bari*)

- commenti agli artt. 61-68; 191-205; 258-262; 692-699

BONATO Giovanni (*Avvocato, Maître de Conférences Università Paris-X Nanterre*)

- commenti agli artt. 806-840

CARBONE Daniela (*Avvocato specialista in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale*)

- commenti agli artt. 409-447 *bis*

CARREA Lidia (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto delle procedure concorsuali ed esecutive presso l'Università di Macerata*)

- commenti agli artt. 57-60; 69-74; 263-266; 275-281; 287-294; 737-742 *bis*; 792-795

CARTONI Corrado (*Giudice presso il Tribunale Roma*)

- commenti agli artt. 228-257 *bis*

CERRATO Alfonso (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)

- commenti agli artt. 42-56; 75-89; 99-100

COSSIGNANI Fabio (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)

- commenti agli artt. 360-408; 183 *bis*; 609

DEL ZOZZO Elisa (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto delle procedure concorsuali ed esecutive presso l'Università di Macerata*)

- commenti agli artt. 633-669; 702 *bis*-702 *quater*

DESIATO Olga (*Dottore di ricerca in Tutela dei diritti e ordinamento giudiziario presso l'Università "A. Moro" di Bari*)

- commenti agli artt. 110-111; 299-310

DI COLA Livia (*Avvocato, Ricercatrice presso l'Università di Macerata, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)

- commenti agli artt. 174-182; 339-359

EMILI Luca (*Avvocato iscritto nella sezione speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici, esercitante la professione forense presso l'Ente Regionale per l'abitazione pubblica delle Marche*)

- commenti agli artt. 688-691; 703-705

FARINA Pasqualina (*Ricercatrice di Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)

- commenti agli artt. 567-598

FAVA Riccardo (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto delle procedure concorsuali ed esecutive presso l'Università di Macerata*)

- commenti agli artt. 474-512

FRADEANI Francesco (*Avvocato, Ricercatore di Diritto Processuale Civile presso l'Università di Macerata*)

- commenti agli artt. 112-162

FUINA Mariangela (*Magistrato ordinario presso il Tribunale di Ascoli Piceno*)

- commenti agli artt. 183- 190 *bis*

GIANFELICE Annalisa (*Magistrato con funzioni di Consigliere presso la Corte di Appello di Ancona*)

- commenti agli artt. 712-720 *bis*; 721-736 *bis*; 784-791 *bis*

GIORDANO Andrea (*Avvocato dello Stato, Dottore di ricerca in diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)

- commenti agli artt. 41; 90-98; 101

MANTOVANI Maria Letizia (*Magistrato ordinario presso il Tribunale di Ancona; Cultore della materia in Diritto amministrativo presso l'Università di Camerino*)

- commenti agli artt. 281 *bis*-281 *nonies*

MAROZZI Silvio (*Avvocato*)

- commenti agli artt. 221-227; 599-604

MARTORANO Dario (*Avvocato, LLM, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)

- commenti agli artt. 206-209; 214-220

MINAFRA Nicoletta (*Dottoranda in giurisprudenza, specializzata nelle Professioni legali, Cultrice della materia in Diritto processuale civile presso l'Università "Aldo Moro" di Bari*)

- commenti agli artt. 210-213; 670-687

PETRELLA Virginia (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)

- commenti agli artt. 282-286; 323-338; 669 *bis*-669 *quaterdecies*; 700

PICOZZI Enrico (*Avvocato, Dottorando di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)

- commenti agli artt. 615-632; 769-783

POFI Elisabetta (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza di Roma"*)

- commenti agli artt. 1- 30 *bis*

QUERO Patrizia (*Dottoranda in giurisprudenza, specializzata nelle Professioni legali presso l'Università "Aldo Moro" di Bari*)

- commenti agli artt. 31-40; 102-109; 267-274 *bis*; 295-298

ROMANELLI Silvia (*Avvocato, Cultrice della materia in Diritto processuale civile presso l'Università di Macerata*)

- commenti agli artt. 311-322; 743-768

SAVI Giancarlo (*Avvocato*)

- commenti agli artt. 163-171; 706-711

VENTURA Nicola (*Avvocato, Dottore di ricerca in Tutela dei diritti e ordinamento giudiziario presso l'Università "Aldo Moro" di Bari*)

- commenti agli artt. 513-542; 605-614 *bis*

ZIINO Salvatore (*Avvocato, Professore Associato di Diritto Processuale Civile presso l'Università di Palermo*)

- commenti agli artt. 543-566

Gli schemi di lettura guidata sono stati curati dalla dott.ssa **RASCIO Viviana** (*Avvocato, Dottoranda di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti nell'ordinamento interno e internazionale presso l'Università di Napoli "Federico II"*) e revisionati dalla dott.ssa **RICCI Giulia** (*Praticante Avvocato, Dottoranda di ricerca in Diritto Processuale Civile presso l'Università di Roma Tre*).

Hanno collaborato alla correzione delle bozze ed al lavoro di revisione:

BERTILLO Elisa (*Dottoranda di ricerca in Diritto Processuale Civile presso l'Università di Roma Tre*)

PARISI Giacinto (*Praticante Avvocato, Dottorando di ricerca in Diritto Processuale Civile presso l'Università di Roma Tre*)

RICCI Giulia (*Praticante Avvocato, Dottoranda di ricerca in Diritto Processuale Civile presso l'Università di Roma Tre*)

CAPO III
Dell'espropriazione presso terzi

Sezione I - Del pignoramento e dell'intervento

543. Forma del pignoramento. — Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [513, 545], si esegue mediante atto notificato ⁽¹⁾ al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo [474] e del precetto [480];

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente ⁽²⁾;

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ⁽³⁾.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore ⁽⁴⁾.

Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura

del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma ⁽⁵⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ L'art. 19, lett. e), n. 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ha soppresso l'avverbio "personalmente". La modifica trova applicazione nei procedimenti per espropriazione iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014.

⁽²⁾ L'art. 1, co. 20, n. 1), lett. a), l. 24 dicembre 2012, n. 228 ha aggiunto «*nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente*». Ai sensi dell'art. 1, co. 21 della stessa legge le modifiche trovano applicazione nei procedimenti per espropriazione presso terzi successivi all'1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della citata l. 228/2012.

⁽³⁾ Numero così sostituito dall'art. 19, lett. e), n. 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione trova applicazione nei procedimenti per espropriazione presso terzi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. Si riporta il testo vigente prima della sostituzione: «*la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata*».

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 18, co. 1, lett. b), d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione trova applicazione nei procedimenti per espropriazione presso terzi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. Si riporta il testo del comma sostituito: «*L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314*».

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 19, co. 1, lett. e), n. 3), d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La disposizione si applica ai procedimenti per espropriazione presso terzi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014.

Leggi collegate

• Artt. 26-bis, 474, 480, 513, 545 c.p.c.; 2914, 2917 c.c.

Se oggetto del pignoramento sono crediti o altri beni mobili del debitore, detenuti da un terzo (c.d. *debitor debitoris*), l'espropriazione segue le forme stabilite dagli artt. 543 ss. e non le norme che regolano il pignoramento diretto presso il debitore. I crediti, difatti, per essere individuati e vincolati necessitano della **collaborazione del terzo**; quanto ai beni mobili, non trovandosi nell'immediata disponibilità del debitore, va escluso che possano essere pignorati direttamente, perché si attuerebbe **un'intromissione illegittima nella sfera giuridica del terzo** (MANDRIOLI-CARRATTA).

Il pignoramento presso terzi si esegue notificando al debitore ed al terzo un **atto complesso** che deve contenere non solo l'**ingiunzione** al debitore (di non sottrarre le cose pignorate alla garanzia del credito) e **gli altri elementi prescritti dall'art. 492 c.p.c.** (invito ad eleggere domicilio e a dichiarare l'esistenza di altri beni pignorabili, nonché avvertimenti in materia di conversione del pignoramento e sul termine per proporre eventuali opposizioni all'esecuzione), ma anche tutti gli elementi specificati dal co. 2

dell'art. 543 c.p.c. In particolare si tratta: 1) dell'indicazione del **credito** per il quale si procede, del **titolo esecutivo** e del **precetto**; 2) dell'indicazione, almeno generica, delle **cose** e delle **somme dovute** dal terzo al debitore e dell'**intimazione** dell'ufficiale giudiziario al terzo di non disporre senza ordine del giudice; 3) della **dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore** nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente oltre all'indirizzo di **posta elettronica certificata** del medesimo creditore; 4) della **citazione del debitore a comparire** davanti al giudice dell'esecuzione; 5) dell'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza.

L'indicazione delle cose e delle somme dovute da terzo "può essere anche assolutamente generica", a causa delle difficoltà che può avere il creditore procedente nel conoscere i dati concernenti tali somme o cose (Cass. civ., 24 maggio 2003, n. 8239).

La riforma dell'estate del 2014 ha abrogato l'**invito al terzo a comparire in caso di crediti di lavoro**; la dichiarazione di cui all'art. 547 può, dunque, essere comunicata al creditore procedente nel termine di dieci giorni a **mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata per tutti i crediti, anche se di natura retributiva**.

Il terzo che non rende la dichiarazione a messo lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, potrà renderla comparando in udienza.

Altra innovazione importante apportata dalla riforma del 2014 al pignoramento dei crediti riguarda la competenza che, in forza dell'art. 26 *bis*, è radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Per questa ragione è stato abrogato nel n. 4 dell'art. 543 c.p.c. il riferimento alla "citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo".

In forza di questa disposizione, è possibile per i creditori pignorare con un unico atto le somme o cose dovute da una pluralità di terzi. Se l'importo dei crediti pignorati eccede l'importo del credito del creditore procedente e di eventuali intervenuti, il debitore può avvalersi del rimedio previsto all'art. 546, secondo comma.

Se si procede a pignoramento presso una P.A. quale datrice di lavoro del debitore, è rimasta la competenza del giudice del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, la sede o il domicilio (art. 26 *bis*, primo comma).

I criteri di determinazione della competenza per territorio sono inderogabili *ex art.* 28 c.p.c. e la loro violazione è rilevabile di ufficio.

Il pignoramento si perfeziona con la **notifica** al debitore, che segna il

CONCETTO PROCEDURA CIVILE

momento di inizio dell'esecuzione (Cass. civ., 3 ottobre 1997, n. 9673).

Nell'atto di pignoramento deve, pure, essere indicata – a cura del creditore procedente – l'**udienza di comparizione**, tenendo presente che tra la notifica dell'atto e la data dell'udienza deve decorrere un termine dilatorio di almeno dieci giorni *ex art. 501 c.p.c.* Eseguita la notifica del pignoramento, l'ufficiale giudiziario – in seguito alla riforma del 2014 – non deposita più l'originale dell'atto nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo di cui all'art. 488 c.p.c., ma deve consegnarlo senza ritardo al creditore. **È compito di quest'ultimo depositare nella cancelleria del tribunale, in via telematica (ex art. 16 *bis*, secondo comma, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179), la nota di iscrizione a ruolo, con la copia dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.** Il termine di trenta giorni, previsto dal quarto comma dell'art. 543 c.p.c., è più ampio rispetto a quello previsto per l'espropriazione immobiliare e per la mobiliare diretta per consentire al creditore pignorante di procedere all'iscrizione a ruolo della procedura dopo aver preso atto della dichiarazione (positiva) del terzo pignorato.

All'atto del deposito il creditore procedente deve attestare che le copie depositate sono conformi all'originale. Si discute se la mancanza di tale attestazione comporti l'estinzione del processo o sia una mera irregolarità priva di conseguenze sul procedimento esecutivo.

Il pignoramento perde efficacia se la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Se si procede a norma del nuovo art. 492 *bis* c.p.c., l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto. In questi casi il vincolo d'indisponibilità sui crediti del debitore o sulle cose di quest'ultimo in possesso di terzi ha luogo per mezzo della notificazione al debitore e al terzo del verbale che dà atto delle operazioni di ricerca e individuazione dei beni. Il pignoramento di crediti e cose del debitore nella disponibilità di terzi, se eseguito a norma dell'art. 492 *bis* c.p.c. segue forme analoghe a quelle del pignoramento diretto.

Quanto agli effetti del pignoramento va detto che il debitore principale, dopo la notifica dell'atto, non può disporre del bene in pregiudizio del creditore procedente (e degli eventuali intervenuti). Egli, dunque, non può compiere, a pena d'inefficacia rispetto ai creditori che partecipano all'esecuzione, atti d'alienazione, cessioni di credito, transazioni, rimessioni di debito. Il terzo, dal proprio canto, assume gli obblighi del custode, ai sensi dell'art. 546 c.p.c. In forza dell'art. 2917 c.c. **il terzo pignorato**, che adempie senza un ordine del giudice, non può giovare di alcun effetto liberatorio e resta obbligato **nei confronti del creditore procedente e dei creditori**

intervvenuti.

544. Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato. — Se il credito pignorato è garantito da pegno [502], s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna [487] senza ordine di giudice [554; 182 disp. att.].

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari [2843 c.c.].

Leggi collegate

• Artt. 1263, 2843, 2912 c.c.; 487, 502, 554 c.p.c.; 182 disp. att. c.p.c.

Insieme al credito vengono pignorati gli accessori, comprese le garanzie (cfr. artt. 1263 e 2912 c.c.).

Nel caso in cui il credito pignorato è garantito da pegno, occorre intimare al detentore del pegno di non riconsegnare il bene. Per la forma dell'intimazione trova applicazione l'art. 182 disp. att. c.p.c., il quale stabilisce che l'intimazione può essere inserita nell'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore; va formulata con atto separato, se il pegno è detenuto da altri.

Dopo la vendita o la assegnazione del credito pignorato, il giudice dell'esecuzione deve provvedere sull'affidamento della cosa oggetto del pegno. Tale provvedimento può essere emesso con la medesima ordinanza con cui è disposta l'assegnazione o la vendita, ovvero con provvedimento separato.

L'annotazione dell'ipoteca è disciplinata dall'art. 2843 c.c. Essa è richiesta affinché la garanzia sia efficace in favore dell'assegnatario o dell'acquirente e non è prescritta ai fini dell'efficacia del pignoramento.

545. Crediti impignorabili. — Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego [2099 ss. c.c.] comprese quelle dovute a causa di licenziamento [2118 ss. c.c.], possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [514 ss.].

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge ⁽¹⁾.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge ⁽²⁾.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio ⁽³⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Comma inserito dall'art. 13, co. 1, lett. l), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Ai sensi dell'art. 23, co. 6, d.l. 83/15, la nuova disciplina si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (27 giugno 2015).

⁽²⁾ V. nota ⁽¹⁾.

⁽³⁾ V. nota ⁽¹⁾.

Leggi collegate

• Artt. 514 c.p.c.; 2099 ss., 2118 ss. c.c.; 2, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180; 8, l. 1 dicembre 1970, n. 898.

La disposizione pone un vincolo di **impignorabilità** per determinate tipologie di crediti e costituisce un'**eccezione al principio della responsabilità patrimoniale** del debitore di cui all'art. 2740 c.c. Per questa ragione le norme sull'impignorabilità dei crediti non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Il co. 1 dell'art. 545 stabilisce, innanzitutto, che non possono essere oggetto di espropriazione forzata i **crediti alimentari**, a meno che non si tratti di somme dovute per alimenti, previa autorizzazione del giudice e sempre nei limiti della misura da lui stabilita con decreto.

Sono **assolutamente impignorabili** i crediti elencati dal co. 2 della disposizione e cioè: **sussidi di grazia o di sostentamento a favore di**

persone comprese nell'elenco dei poveri, ovvero sussidi per maternità, malattie e funerali.

I crediti per **stipendi, salari ed indennità dovuti da privati** per rapporti di lavoro o di impiego possono essere pignorati, per cause alimentari, nella **misura stabilita dal giudice**; per cause di altra natura non può invece essere superato il limite del quinto. Rimane fermo che, in caso di concorso tra cause alimentari e cause di altro tipo, il pignoramento non può eccedere la metà del credito.

In forza di diverse sentenze della Corte Costituzionale, gli stessi limiti trovano applicazione per gli **emolumenti dovuti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni** ai propri dipendenti (Corte cost., 25 marzo 1987 n. 89; Corte cost., 26 luglio 1988 n. 8878; Corte cost., 19 marzo 1993 n. 99, che hanno dichiarato costituzionalmente illegittima l'impignorabilità degli emolumenti dei pubblici dipendenti stabilita dall'art. 2, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).

Quanto a **pensioni, assegni e indennità erogati da Inps e da altri enti previdenziali**, il Giudice delle leggi ha riconosciuto la loro pignorabilità per ogni tipo di credito (e quindi non solo quelli alimentari), escluso quanto necessario ad assicurare i **mezzi di sussistenza** e con il **limite del quinto sulla residua parte** (Corte cost., 4 dicembre 2002, n. 506; Corte cost., 26 giugno 2009, n. 183).

Queste decisioni della Corte costituzionale avevano rimesso al giudice il delicato compito di determinare quanto necessario per assicurare i mezzi di sussistenza del debitore, nel caso di pignoramento di pensioni ed altre indennità assimilate alle pensioni, con conseguenti problemi pratici. La Corte costituzionale con ordinanza 15 maggio 2015, n. 85 aveva pure affermato che, in forza dei principi generali sulla responsabilità patrimoniale, se le somme rinvenienti dalle pensioni confluiscono su un conto corrente, il saldo attivo del conto corrente è pignorabile per intero; nella stessa ordinanza la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, osservando che l'individuazione e le modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria ad assicurare al beneficiario mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è riservata alla discrezionalità del legislatore.

In seguito a queste decisioni della Corte costituzionale, il legislatore con il d.l. n. 83/2015 ha inserito tre nuovi commi nell'art. 545.

Il co. 7 stabilisce che i **crediti derivanti da trattamenti pensionistici** e da indennità che tengono luogo di pensione o da altri assegni di quiescenza, sono **impignorabili per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà** (per l'anno 2015 l'assegno sociale ammontava ad euro 448,51 e pertanto l'importo impignorabile era pari ad euro 672,77; per l'anno 2016 l'assegno

sociale ammontava ad euro 448,07, con conseguente impignorabilità assoluta di euro 672,10 mensili). **La parte eccedente è pignorabile nei limiti che sono previsti dal terzo, quarto e quinto comma per il pignoramento degli stipendi (ovvero, salve le eccezioni di legge, nella misura di un quinto).**

Secondo quanto stabilito dal co. 8, **se il saldo attivo di un conto corrente bancario o postale è costituito dall'accredito di stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, o di pensioni e indennità assimilate, il saldo attivo è impignorabile per un importo pari al triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha avuto luogo in data anteriore al pignoramento: si tratta di una impignorabilità assoluta fino a questo importo.** L'eccedenza invece è pignorabile per intero.

Le somme derivante da stipendi o pensioni, che vengono **accreditate nel conto corrente bancario o postale dopo la notifica del pignoramento,** possono essere pignorate soltanto nei limiti previsti dalla legge per il pignoramento di stipendi e pensioni. **Le somme eccedenti tali limiti restano nella disponibilità del debitore.**

Questa disposizione conferma che il pignoramento presso terzi non esaurisce i suoi effetti al momento della notifica, ma colpisce pure i crediti che sorgono dopo la notifica del pignoramento (in questo senso, Cass. civ., 26 luglio 2005, n. 15615).

Il co. 9 stabilisce che il pignoramento, che colpisce stipendi e pensioni o saldi di conti correnti bancari e postali alimentati da stipendi e pensioni, è **inefficace** se supera i limiti di legge: pertanto il terzo *debitor debitoris* deve bloccare soltanto gli importi pignorabili. Questa speciale inefficacia è **rilevata dal giudice anche d'ufficio.**

In materia di divorzio, l'art. 8, l. 1 dicembre 1970, n. 898, stabilisce che le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno possono essere pignorate fino alla metà (e quindi anche oltre il limite del quinto) per il soddisfacimento dell'assegno periodico. Questo limite trova applicazione anche per i crediti derivanti da pensioni e vale anche per il soddisfacimento dei crediti derivanti dall'assegno di mantenimento in ipotesi di separazione personale dei coniugi (cfr. Corte cost., 12 aprile 1989, n. 199).

546. Obblighi del terzo. — Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode [65 ss., 520 ss.; 388 *bis* c.p.] ⁽¹⁾. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo

dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge⁽²⁾.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza⁽³⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Le parole «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà» sono state inserite dall'art. 23, lett. e), nn. 18/18.1), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

⁽²⁾ Periodo aggiunto dall'art. 13, co. 1, lett. m), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Ai sensi dell'art. 23, co. 6, d.l. 83/15, la nuova disciplina si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (27 giugno 2015).

⁽³⁾ Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 2, co. 3, lett. e), n. 18.2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

Leggi collegate

• Artt. 2917 c.c.; 65, 496, 520, 543, 545 c.p.c.; 388-bis c.p.

Dal momento della **notifica dell'intimazione** di cui all'atto di pignoramento il terzo viene istituito **custode** del bene. Il contenuto degli obblighi di custodia va ricavato dalle norme sugli effetti sostanziali del pignoramento ed è diverso a seconda che si tratti di crediti o cose mobili. In quest'ultimo caso il terzo deve custodirle per consegnarle all'acquirente. La restituzione della *res pignorata* al debitore o ad altro soggetto determina: i) la responsabilità del terzo per i danni cagionati al creditore procedente, nonché ii) la responsabilità penale **ex art. 388 bis c.p.**

Di contro se è stato pignorato un credito ed il terzo ha adempiuto il suo obbligo nei confronti del debitore principale, il medesimo terzo rimane vincolato a corrispondere al creditore assegnatario una somma pari all'importo pignorato (art. 2917 c.c.).

Mentre in passato si riteneva che il pignoramento cadesse sull'intera somma di cui è debitore il terzo e non su una parte corrispondente al credito portato dal titolo esecutivo, l'attuale co. 1 dell'art. 546 (modificato dall'art. 23, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80), precisa che **il terzo è assoggettato agli obblighi del custode nei limiti del credito precettato aumentato della metà (ACONE)**. Il pignoramento presso terzi pertanto cade *ex lege* su un importo pari al credito precettato, aumentato della metà. Questo limite vale per ciascun terzo che riceve la notifica dell'atto di pignoramento.

Ad evitare che il creditore abusi del suo diritto e blocchi importi ampiamente superiori all'ammontare del credito per cui procede, il co. 2

dell'art. 546 consente al debitore (e non al terzo) di chiedere la **riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti ovvero la dichiarazione d'inefficacia** di taluni di essi, secondo quanto stabilito dall'art. 476. La riduzione presuppone che sia stata resa la dichiarazione positiva da almeno uno dei creditori.

In seguito alle **modifiche alla competenza per territorio** nel pignoramento di crediti di cui agli artt. 26 e 26 bis c.p.c. ad opera del legislatore del 2014, la concentrazione presso un unico foro dei procedimenti esecutivi a carico dello stesso debitore e rivolti a più terzi dovrebbe consentire all'esecutato di avvalersi in modo agevole della riduzione del pignoramento *ex* art. 546, secondo comma, c.p.c., istituto che presuppone la pendenza dei procedimenti espropriativi presso un unico giudice. Si aggiunga che l'accesso all'istituto della riduzione del pignoramento dei crediti potrebbe essere in futuro più frequente anche a causa dell'introduzione della ricerca telematica dei beni *ex* art. 492 *bis* c.p.c., disposizione che dovrebbe – almeno nelle intenzioni del legislatore – accrescere le fonti di informazione del creditore procedente.

Al fine di liberare le somme pignorate, il debitore può anche utilizzare l'istituto della conversione del pignoramento, regolato dall'art. 495.

Il d.l. n. 83/2015 ha stabilito che, **nel caso di accredito di stipendi e pensioni su conto bancario o postale intestato al debitore**, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, **per un importo pari al triplo dell'assegno sociale**.

L'istituto di credito o postale deve quindi consentire al debitore di continuare ad utilizzare il saldo attivo, nei limiti di un importo pari al triplo dell'assegno sociale (che per l'anno 2015 ammontava ad euro 448,51 e per l'anno 2016 ammontava ad euro 448,07).

Per quanto riguarda gli accrediti successivi alla notifica del pignoramento, invece, è previsto che l'istituto di credito o postale è **custode della sola quota di stipendio o pensione, che per legge è pignorabile**. Pertanto il debitore può utilizzare immediatamente l'importo impignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c. o delle leggi speciali applicabili. Poiché in linea di massima stipendi e pensioni sono pignorabili nei limiti di un quinto, il correntista potrà continuare ad utilizzare i quattro quinti delle somme che vengono accreditate sul conto con saldo attivo.

547. Dichiarazione del terzo. — Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si

e

e

a

o

il

il

si

si

a

o

il

a

ir

-

e

e

ui

a

o

li

il

1

el

è

è

o

i.

li

e

a

b.

li

si

trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna [543, comma 2, n. 4] ⁽¹⁾.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 19, co. 1, lett. f), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione trova applicazione nei procedimenti per espropriazione presso terzi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. Si riporta il testo del comma sostituito: «Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna».

Leggi collegate

• Art. 543, co. 2, n. 4, c.p.c.

Il **terzo**, anche a mezzo di procuratore speciale o di difensore munito di procura speciale, **rende la dichiarazione per mezzo di lettera raccomandata o di posta elettronica certificata inviate al creditore** (*rectius*: al suo difensore). Il terzo deve specificare di quali beni o somme è debitore o si trova in possesso. Ad un tempo deve indicare se sono stati eseguiti presso di lui **sequestri** (in modo che il creditore sequestrante possa essere chiamato ad intervenire) e se gli sono state notificate cessioni o se le abbia accettate.

In seguito alla riforma del 2014 questo regime trova applicazioni anche per i **crediti di lavoro**: il datore di lavoro non deve più comparire davanti al giudice per la dichiarazione e può rendere la dichiarazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata. L'art. 543, co. 2, n. 4, fissa il termine di dieci giorni per rendere la dichiarazione. Tale termine non è perentorio e la dichiarazione può essere resa fino all'udienza prevista dall'art. 548.

Inoltre, ai sensi dell'art. 543, co. 2, n. 4, e dell'art. 548, il terzo conserva la facoltà rendere la dichiarazione in udienza.

548. Mancata dichiarazione del terzo. — [...] ⁽¹⁾ Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente

l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553 ⁽²⁾⁽³⁾.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore ⁽⁴⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'art. 19, co. 1, lett. g), n. 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, con effetto sui procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. Si riporta il testo del comma abrogato: «*Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553*».

⁽²⁾ Comma sostituito dall'art. 19, co. 1, lett. g), n. 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata presso terzi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. Si riporta il testo del comma abrogato: «*Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma*».

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 13, comma 1, lettera *m-bis*), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, che, dopo le parole: "di assegnazione", ha inserito le seguenti: "se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo". Ai sensi dell'art. 23, co. 9, d.l. 83/15, la nuova disciplina si applica anche nelle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'art. 13, comma 1, lettera *m-bis*), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, che, dopo le parole: "articolo 617", ha abrogato le parole: ", primo comma,". Ai sensi dell'art. 23, co. 9, d.l. 83/15, la nuova disciplina si applica anche nelle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Leggi collegate

• Artt. 545, 552, 553, 617 c.p.c.

Le riforme degli ultimi anni hanno riscritto gli artt. 548 e 549 del codice di rito, incidendo significativamente sul ruolo svolto dal terzo pignorato e sull'accertamento dei suoi obblighi nei confronti del debitore principale. Per accelerare i tempi della procedura di espropriazione presso terzi, la collaborazione del *debitor debitoris* non costituisce più una mera facoltà, quanto un vero e proprio onere.

Ed infatti se il creditore procedente afferma di non aver ricevuto la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva e l'ordinanza è notificata al terzo, su istanza del creditore procedente (o di eventuali intervenuti muniti di titolo) almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se il terzo non compare (o comunque non rende la dichiarazione) neppure all'udienza successiva,

il credito (ovvero il possesso della *res mobile* di proprietà del debitore) si considera non contestato.

La mancata dichiarazione, quindi, costituisce una ipotesi di non contestazione e consente al giudice di assegnare i crediti o vendere i beni, a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c., senza necessità di disporre un accertamento giudiziale sull'effettiva esistenza dell'obbligo del terzo.

Il d.l. n. 83/2015 ha precisato che il giudice dell'esecuzione può procedere alla assegnazione o alla vendita soltanto se è possibile individuare il credito o i beni che sono stati pignorati. Per quanto riguarda i crediti pecuniari, la individuazione è agevole, perché si tratta di denaro, mentre nel caso di pignoramento di beni il creditore deve indicare il bene in modo specifico.

La nuova disposizione presenta le medesime caratteristiche della fattispecie regolata dall'art. 663 c.p.c., ove è previsto che se l'intimato non compare o non contesta le affermazioni del locatore, il giudizio di convalida di sfratto viene definito, in tempi brevi, con ordinanza. Gli effetti prodotti dalla convalida nei confronti del conduttore (parte) sono, infatti, analoghi a quelli dell'ordinanza d'assegnazione nei riguardi del *debitor debitoris* (terzo pignorato): l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è, infatti, un provvedimento di condanna, emesso in mancanza di un accertamento giudiziale sull'obbligo del terzo.

Nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione, il *debitor debitoris* può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, ma soltanto se prova, ai sensi dell'ultimo co. dell'art. 548, «di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore».

Nulla si prevede per l'eventualità che il terzo, seppur comparso, non abbia reso la dichiarazione. Sul punto è stato correttamente affermato (SALETTI) che l'applicazione del principio della non contestazione ad un soggetto che, come il terzo pignorato, non è parte del giudizio deve considerarsi eccezionale. Pertanto, se si esclude un'interpretazione estensiva o analogica, il rifiuto del terzo, presente in udienza, di rendere la dichiarazione dovrebbe impedire al giudice di ordinare l'assegnazione. Alla stessa conclusione deve pervenirsi laddove l'indicazione del credito o delle cose pignorate, contenuta nell'atto di pignoramento, non consenta l'esatta individuazione del credito o delle cose pignorate, in quanto del tutto «generica» (MANDRIOLI-CARRATTA).

L'ultimo comma stabilisce che il terzo può impugnare l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione nel presupposto della non contestazione «nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617» c.p.c., che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi. Prima della riforma del 2015, veniva richiamato l'art. 617, primo comma, e pertanto si riteneva che

L'opposizione andava proposta con citazione e dava inizio ad un autonomo giudizio, da proporsi davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 480 c.p.c. Si trattava di un meccanismo contrario ai principi che regolano la materia. Adesso, in seguito alle modifiche apportate dal d.l. 83/2015, l'opposizione deve essere proposta con ricorso davanti allo stesso giudice dell'esecuzione: questa opposizione quindi si innesta (molto più correttamente) nello stesso procedimento esecutivo, nel corso del quale è stata emessa l'ordinanza di assegnazione. Il termine è quello ordinario di venti giorni dalla conoscenza del provvedimento.

Il terzo con questa opposizione può soltanto fare valere vizi formali, ovvero vizi della notifica del pignoramento e della successiva ordinanza, che ha fissato l'udienza prevista dall'art. 548, co. 2, c.p.c.; può anche dedurre di non averne avuto tempestiva conoscenza per caso fortuito o forza maggiore. Il terzo invece non può fare valere la esistenza del proprio obbligo e, se nulla doveva, potrà soltanto agire contro il debitore principale in forza dei principi generali che regolano il pagamento con surrogazione (artt. 1201 ss. c.c.) e l'indebito arricchimento (art. 2041 c.c.).

549. Contestata dichiarazione del terzo ⁽¹⁾. — Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 1, co. 20, l. 24 dicembre 2012, n. 224 e poi dall'art. 13, co. 1, lett. *m-ter*, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Ai sensi dell'art. 23, co. 9, d.l. n. 83 del 2015, la nuova disciplina si applica anche nelle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Leggi collegate

• Art. 617 c.p.c.

L'art. 549 c.p.c. regola la sola ipotesi in cui il terzo abbia reso la dichiarazione, sulla quale siano sorte contestazioni. In forza della vigente previsione normativa è lo stesso giudice dell'esecuzione che, «*compiuti i necessari accertamenti*», **decide con ordinanza**, risolvendo ogni questione. Il co. 2 precisa che l'ordinanza che decide le contestazioni ha efficacia di titolo esecutivo ed è censurabile nei modi, nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi. Poiché l'ordinanza è censurabile soltanto con un rimedio interno al

procedimento esecutivo, si deve ritenere: a) che il giudice dell'esecuzione non accerta situazioni sostanziali; b) che l'ordinanza di assegnazione o vendita non è idonea al giudicato; c) che nel caso di assegnazione il terzo *debitor debitoris* possa fare valere in autonomo giudizio la inesistenza dei suoi obblighi; d) che, se l'accertamento sommario compiuto dal giudice dell'esecuzione ha esito negativo, il creditore potrà iniziare un giudizio a cognizione piena, anche surrogandosi nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 2900 c.c., per ottenere una sentenza che accerti l'esistenza del credito nei confronti del *debitor debitoris*.

Al fine di abbreviare i tempi necessari alla effettiva tutela del credito e di alleggerire i ruoli del giudice della cognizione, il legislatore ha, dunque, preferito al giudizio d'accertamento dell'obbligo del terzo una prima fase deformalizzata davanti al giudice dell'esecuzione e una successiva (ed eventuale) fase oppositiva, mutuando così il modello processuale previsto per le controversie in sede distributiva (MANDRIOLI-CARRATTA).

Nulla si dice sui problemi che possono sorgere quando l'ordinanza di assegnazione sia stata emessa in seguito alla **mancata comparizione del terzo** e questi intenda **impugnare il provvedimento per motivi diversi da quelli di cui all'art. 548 c.p.c.** (mancata conoscenza dell'ordinanza di assegnazione dei crediti). In particolare non è precisato il tipo di rimedio accordato al terzo per reagire alla ordinanza di assegnazione laddove, ad esempio, le somme o i beni assegnati siano superiori o comunque diversi rispetto a quelli oggetto del pignoramento. Ad evitare che, in questi casi, il *debitor debitoris* rimanga privo di tutela, **dovrebbe trovare comunque applicazione la disciplina generale posta dall'art. 617 c.p.c.**, e il terzo potrà (*rectius*: dovrà) impugnare l'ordinanza di assegnazione con l'opposizione agli atti esecutivi, se vuole evitare che il provvedimento si consolidi (Cass. civ., 25 febbraio 2016, n. 3712).

In caso di contestazioni sulla dichiarazione (negativa o parzialmente positiva) resa dal terzo, il giudice provvede con ordinanza, censurabile con l'opposizione agli atti esecutivi, alla stregua di quanto stabilisce l'art. 512 c.p.c. in tema di controversie distributive. In seguito alle modifiche del 2012, è scomparso **dall'art. 549 c.p.c. qualsiasi riferimento al giudizio sull'obbligo del terzo**: è lo stesso giudice dell'esecuzione a risolvere i contrasti insorti tra creditore, debitore e terzo, riservando a tali soggetti la scelta se prestare acquiescenza all'ordinanza o censurarla *ex* art. 617 c.p.c.

L'art. 549 non prevede la sospensione del processo esecutivo in attesa della risoluzione delle contestazioni; tuttavia la fase della assegnazione dovrà essere rinviata all'esito della risoluzione delle contestazioni. Nella successiva eventuale fase della opposizione, la sospensione dell'esecuzione potrà essere disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624, ultimo comma.

550. Pluralità di pignoramenti. — Il terzo deve indicare i pignoramenti [543] che sono stati eseguiti presso di lui. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione [547], egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.

Leggi collegate

• Artt. 524, 543, 547 c.p.c.

Ad evitare che la medesima *res* o gli stessi crediti vengano venduti o assegnati più volte, **il terzo ha l'onere di dichiarare i pignoramenti anteriori.** In caso di precedenti pignoramenti egli può richiamare la dichiarazione ed i pignoramenti per i quali è stata resa. Secondo la giurisprudenza di legittimità il terzo, che abbia ommesso di riferire che il credito è stato pignorato una seconda volta, è legittimato a dedurre (in sede di opposizione agli atti esecutivi) che la mancata dichiarazione del precedente pignoramento sia stata causata da errore di fatto: in questo modo è possibile ottenere la rimozione dell'ordinanza di assegnazione. Si esclude, invece, che l'errore possa essere posto a fondamento di un'istanza di revoca dell'ordinanza di assegnazione, atteso che il giudice dell'esecuzione è privo di tale potere (Cass. civ., 20 febbraio 2007, n. 3958).

Il richiamo esplicito ai co. 2 e 3 dell'art. 524 impone di distinguere tra **pignoramento successivo eseguito prima del termine per l'intervento tempestivo e pignoramento successivo eseguito dopo questo momento.** Solo nel primo caso i creditori pignoranti conservano la stessa posizione; nella seconda ipotesi, di contro, il pignorante successivo viene postergato perché equiparato all'interveniente tardivo.

551. Intervento. — L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Leggi collegate

• Artt. 525, 526 c.p.c.

In forza del richiamo contenuto nel co. 1 della disposizione, l'intervento dei creditori segue nell'espropriazione presso terzi le stesse regole che disciplinano l'intervento nell'espropriazione mobiliare presso il debitore.

Fino ad alcuni anni fa, la giurisprudenza affermava che è la prima udienza di comparizione, vale a dire quella in cui il terzo è chiamato a rendere la

dichiarazione, a distinguere l'intervento tempestivo da quello tardivo, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione venga resa.

Adesso invece la giurisprudenza afferma che **l'intervento è tempestivo fino al momento in cui il terzo rende la dichiarazione** perché è questo il momento in cui, in caso di dichiarazione positiva resa dal terzo, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente (Cass. civ., 4 ottobre 2010, n. 20595, seguita da Cass. civ., 18 gennaio 2012, n. 689).

Sezione II - Dell'assegnazione e della vendita

552. Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo. — Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.

Leggi collegate

• Artt. 529 ss. c.p.c.

La norma regola esclusivamente l'espropriazione di **cose mobili** del debitore in possesso del terzo e prevede che **il giudice ne ordini l'assegnazione o la vendita secondo le modalità stabilite dagli artt. 529 e ss. per l'espropriazione mobiliare diretta.**

Presupposti necessari del provvedimento di assegnazione o vendita sono:

- i) la dichiarazione positiva e non contestata del terzo; ovvero
- ii) in caso di contestazioni l'accertamento, compiuto dal giudice dell'esecuzione *ex art. 549*, della titolarità del bene del debitore in possesso del terzo; o, infine,
- iii) la mancata dichiarazione del terzo e la comparizione del terzo in udienza, qualora il bene mobile sia stato esattamente indicato nell'atto di pignoramento.

Avverso l'ordinanza di assegnazione di cose del debitore in possesso del terzo è esperibile soltanto l'opposizione agli atti esecutivi e non invece il ricorso in Cassazione *ex art. 111 Cost.*, non avendo il provvedimento natura di sentenza (v., *ex multis*, Cass. civ., 9 marzo 2011, n. 5529; Cass. civ., 20 novembre 2012, n. 20310).

553. Assegnazione e vendita di crediti. — Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita.

Quando il pignoramento ha ad oggetto crediti del debitore, va distinta l'ipotesi che il **credito sia già esigibile**, o al più tardi entro novanta giorni, dall'ipotesi che sia **esigibile entro un termine superiore**. Solo nel primo caso il giudice ordina l'assegnazione del credito dopo averlo ripartito *pro quota* tra i creditori concorrenti. Laddove invece si tratti di: i) crediti esigibili in un termine maggiore di novanta giorni o di ii) censi o rendite perpetue o temporanee, **l'ordinanza d'assegnazione può essere emessa solo se chiesta concordemente dai creditori**. In difetto di accordo, il credito verrà venduto secondo le regole della vendita forzata di cose mobili (MANDRIOLI-CARRATTA).

L'assegnazione determina una **cessione pro solvendo** in quanto disposta salvo esazione e non comporta l'immediata liberazione del debitore, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (Cass. civ., 11 dicembre 2007, n. 25946). Dopo la assegnazione, se il terzo non paga quanto dovuto, il creditore, in ragione del principio di cumulabilità dei mezzi di espropriazione, può intraprendere altra azione esecutiva nei riguardi del debitore principale, senza dovere preventivamente escutere il terzo (Tribunale Palermo, 13 ottobre 2003),

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553, c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato **costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo** ed a favore dell'assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione (Cass. civ., 18 marzo 2003, n. 3976). Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. decorre, per il terzo, dal momento in cui ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176, secondo comma, c.p.c. (Cass. civ., 26 maggio 2014, n. 11642).

Il terzo che intenda opporre al creditore assegnatario **fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla ordinanza di assegnazione** può

comunque avvalersi dell'opposizione all'esecuzione (Cass. civ., 3 giugno 2015, n. 11493).

Nell'opposizione proposta per ragioni attinenti all'esistenza e/o all'opponibilità del titolo esecutivo, persiste la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente anche quando, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunciata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. (Cass. civ., 27 agosto 2015, n. 17191).

Il processo esecutivo si conclude nel momento in cui viene emessa l'ordinanza di assegnazione; pertanto dopo l'assegnazione il giudice dell'esecuzione non può sospendere l'esecuzione (Cass. civ., 28 marzo 2001, n. 4494).

554. Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato. — Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.

Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.

La norma completa la disciplina dell'art. 544 c.p.c. e coordina i diritti reali di garanzia con il trasferimento del diritto all'assegnatario: **con il credito verranno infatti trasferite anche le suddette garanzie.** Se il credito ipotecario è stato assegnato o venduto a **più creditori**, l'annotazione del provvedimento nei libri fondiari deve essere fatta **proporzionalmente** all'ammontare dei singoli crediti e nel rispetto delle **cause legittime di prelazione.**

Al fine di accertare, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, la dedotta impignorabilità di un bene in quanto destinato a pubblico servizio, occorre riferirsi esclusivamente alla natura dello stesso, senza che, in senso contrario, rilevi l'esistenza di una precedente iscrizione ipotecaria (Cass. civ., 27 agosto 2015, n. 11534).

CAPO IV

Dell'espropriazione immobiliare

Sezione I - Del pignoramento

555. Forma del pignoramento. — Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione [2658 ss. c.c.] di un atto [170 disp. att.] nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti

immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.

Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive [2668 ter c.c.] l'atto e gli restituisce una delle note [561].

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra [557].

Leggi collegate

• Artt. 492, 557, 561 c.p.c.; 170 disp. att. c.p.c.; 2658 ss., 2668-ter c.c.

Il pignoramento immobiliare consiste nella **notificazione al debitore di un atto contenente, oltre all'ingiunzione di cui all'art. 492, l'esatta descrizione dell'immobile** e nella sua successiva **trascrizione** nei registri immobiliari. A differenza dell'espropriazione mobiliare, in questo tipo di procedimento la scelta del bene da pignorare non è compiuta dall'ufficiale giudiziario al momento del pignoramento, ma dallo stesso creditore procedente, che predispone e sottoscrive l'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 170 disp. att. c.p.c. **Ad evitare che il debitore possa disporre del bene prima che venga trascritto il vincolo**, l'ufficiale giudiziario deve **immediatamente** consegnare copia dell'atto al conservatore dei registri immobiliari.

Per tutelare il creditore procedente da eventuali ritardi imputabili all'ufficiale giudiziario, **il creditore può domandare egli stesso la trascrizione**, previa richiesta all'ufficiale giudiziario di rilascio di copia degli atti da consegnare al competente conservatore dei registri immobiliari. Conformemente a quanto dispone l'art. 492, per il quale il pignoramento consiste in un'ingiunzione, si ritiene che il pignoramento immobiliare non si **perfezioni** con la trascrizione ma sin dalla **notifica dell'atto**. Proprio da questo momento per il creditore decorre il termine di novanta giorni per il deposito dell'istanza di assegnazione o vendita (pena l'inefficacia del pignoramento) e per il debitore sorge il vincolo del pignoramento con conseguente responsabilità penale *ex* art. 388 c.p. in caso di violazione. La trascrizione rileva solo rispetto ai **terzi**, atteso che per costoro l'opponibilità del vincolo prende data dalla trascrizione *ex* art. 2913 c.c.

Il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioè, la notifica dell'atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva. **La notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo** e produce, tra gli altri, l'effetto dell'indisponibilità del bene pignorato; la

trascrizione dell'atto completa il pignoramento e, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene (Cass. civ., 20 aprile 2015, n. 7998).

556. Espropriazione di mobili insieme con immobili. — Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitariamente.

In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

La norma disciplina il pignoramento dell'immobile e dei suoi arredi. Il pignoramento congiunto di due diversi cespiti è chiaramente funzionale ad una maggiore fruttuosità della vendita, rispetto a quanto si potrebbe ottenere da due vendite autonome. Presupposto necessario della disposizione è che i mobili non siano legati da vincoli di destinazione che imprimono alle cose carattere di subordinazione funzionale con l'immobile, quali le pertinenze ex art. 817 c.c.: in tal caso, esse finirebbero comunque per essere assoggettate a pignoramento immobiliare a norma dell'art. 2917 c.c. (TARZIA).

La scelta di avvalersi dell'espropriazione congiunta di immobile e mobili che lo arredano è rimessa al creditore istante che, nell'atto di pignoramento immobiliare, deve specificare espressamente all'ufficiale giudiziario che intende pignorare anche gli arredi. Trattandosi di forme di espropriazione diverse, il pignoramento segue le forme dell'art. 555 c.p.c. per l'immobile e dell'art. 518 c.p.c. per gli arredi ma, in seguito al deposito in cancelleria dei due atti, si forma un unico fascicolo.

In tema di esecuzione forzata, se dopo il pignoramento di un immobile di rilievo storico artistico, questo venga assoggettato da parte del competente ministero ad un divieto di alienazione separatamente dalle collezioni d'arte in esso contenute, tale provvedimento non comporta di per sé l'estensione del pignoramento anche a tali collezioni, ma il creditore procedente ha la facoltà di pignorare con un secondo atto anche queste ultime (Cass. civ., 20 marzo 2012, n. 4378).

557. Deposito dell'atto di pignoramento ⁽¹⁾. — Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per

l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 18, co. 1, lett. b), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Il nuovo articolo si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. Si riporta il testo della disposizione previgente: «L'ufficiale giudiziario, che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. / Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. / Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione».

Leggi collegate

• Artt. 555 c.p.c.; 159 bis, 159 ter disp. att. c.p.c.

Eseguita l'ultima notifica, l'ufficiale giudiziario – in seguito alla riforma del 2014 – non deposita l'originale dell'atto di pignoramento nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo ma deve, senza ritardo, consegnarlo al creditore insieme all'originale della nota di trascrizione. **È compito, dunque, del creditore curare il deposito dell'atto di pignoramento nella cancelleria del tribunale, con la nota di iscrizione a ruolo.** Il deposito deve avvenire necessariamente con modalità telematiche e il difensore del creditore ha il potere di attestare che le copie inviate telematicamente sono conformi agli originali. In particolare il creditore deve depositare le copie conformi del titolo esecutivo e del precetto, della nota di trascrizione e dell'atto di pignoramento **entro quindici giorni dalla consegna di quest'ultimo documento da parte dell'ufficiale giudiziario.**

Il pignoramento **perde efficacia** se la nota di iscrizione a ruolo e la copia del pignoramento, della nota di trascrizione, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. Se la trascrizione è curata dal creditore procedente, non è previsto un termine per il deposito della nota in cancelleria. Allo stesso modo, se l'ufficiale giudiziario consegna la nota di trascrizione in un secondo momento, dopo che il creditore ha iscritto a ruolo, si deve ritenere che non trovi applicazione il termine di 15

giorni per il deposito in cancelleria.

La disposizione è affine all'art. 171 c.p.c. per cui la ritardata costituzione delle parti nel giudizio ordinario di cognizione determina la cancellazione della causa dal ruolo. Tuttavia in questo caso la sanzione è molto più grave, perché il mancato rispetto del termine determina la inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del processo esecutivo.

Il contenuto della nota di iscrizione a ruolo (disciplinata, fino all'estate del 2014, nel solo processo di cognizione dall'art. 168 c.p.c.) è regolato dal nuovo art. 159 *bis* disp. att. c.p.c. ove si individuano gli elementi che vanno inseriti dal creditore procedente, sulla falsariga di quanto dispongono gli artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c. per il giudizio di cognizione.

L'art. 159 *ter* disp. att. c.p.c., introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83 conv. dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, regola l'iscrizione a ruolo da parte di soggetti diversi dal creditore pignorante (ad esempio, i creditori intervenuti o il debitore che intende proporre opposizione).

558. Limitazione dell'espropriazione. — Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore [2911 c.c.], il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati [558].

Leggi collegate

• Artt. 496, 558 c.p.c.; 2911 c.c.

Questa disposizione deve essere correlata all'art. 2911 c.c. che costituisce un'ipotesi di **impignorabilità relativa** laddove prevede che il creditore ipotecario può pignorare altri immobili **solo se ha sottoposto ad esecuzione i beni gravati da diritti reali di garanzia**. Al fine di ridurre il più possibile il sacrificio del debitore e di non danneggiare gli altri creditori chirografari, l'art. 558 c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione possa ridurre il pignoramento o **sospendere la vendita dell'immobile non ipotecato fino a quando non si è conclusa quella del bene gravato dal privilegio**: ciò sta a significare che l'espropriazione dei beni non ipotecati rimane di fatto subordinata all'incapienza dei beni gravati da privilegio (Cass. civ., 16 gennaio 2006, n. 702). Rimane fermo che il creditore ipotecario è legittimato ad intraprendere un pignoramento mobiliare diretto o presso terzi o ad intervenire in espropriazioni mobiliari intraprese da altri creditori.

559. Custodia dei beni pignorati ⁽¹⁾. — Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice

dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita [569] o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto.

I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo modificato, in sede di conversione, dall'art. 2, co. 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modifiche, in l. 14 maggio 2005, n. 80. Ai sensi dell'art. 2, co. 3-sexies del d.l. n. 35 del 2005, il nuovo testo si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data dell'1 marzo 2006.

Leggi collegate

• Artt. 534, 569 c.p.c.

In forza del pignoramento il debitore perde il potere di disporre del bene e viene costituito **custode dell'immobile** e di tutti gli **accessori**, comprese le pertinenze ed i frutti, senza maturare alcun diritto al compenso. Con la notifica dell'atto di pignoramento (e non in seguito alla trascrizione) muta il titolo di possesso del bene, atteso che il debitore assume l'obbligo di amministrare e conservare il bene, non più quale proprietario, ma quale incaricato di un pubblico ufficio (ANDRIOLI). Quanto al venire meno degli obblighi di custodia, la mancata previsione di un termine per la trascrizione del pignoramento comporta che il debitore debba considerarsi custode finché non si verifica una fattispecie estintiva della procedura esecutiva (SOLDI).

Il **giudice, su istanza del creditore pignorante** o di altro creditore intervenuto anche sprovvisto di titolo esecutivo, **può nominare custode un soggetto diverso dal debitore**. In ogni caso egli, **anche d'ufficio**, nomina custode **un terzo qualora l'immobile non risulti occupato dall'esecutato oppure in caso d'inosservanza degli obblighi di custodia**.

Per contrastare eventuali abusi e forme di ostruzionismo del debitore nei confronti dei soggetti interessati a visionare l'immobile ed accelerare le future operazioni di rilascio dell'immobile, il giudice – non appena viene autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni –

provvede a nominare custode il professionista incaricato ovvero l'istituto vendite giudiziarie. Va pure segnalato che il giudice non dispone la sostituzione del debitore con il soggetto delegato alla vendita ogni volta che tale **sostituzione risulti priva di utilità**, in considerazione della particolare natura dei beni pignorati, e cioè quando per la loro conservazione o amministrazione, non è necessaria la cooperazione del custode.

La nomina e la revoca del custode rivestono le forme dell'ordinanza, normativamente **definita non impugnabile**. Questa ordinanza **non è censurabile con il ricorso ex art. 111 Cost.**, trattandosi di provvedimento privo di carattere decisorio, ed è impugnabile **con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.** (Cass. civ., 17 dicembre 2000, n. 25654).

560. Modo della custodia ⁽¹⁾. — Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento.

Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili, che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per

conseguirne la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo modificato dall'art. 2 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1 l. 28 dicembre 2005, n. 263. I commi 3, 4 e 5 sono stati successivamente modificati dall'art. 4 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, in l. 30 giugno 2016, n. 119. A norma dell'art. 4, co. 4, d.l. n. 59 del 2016, la presente disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l. di conversione n. 119 del 2016. L'ultimo inciso del comma quinto, è stato introdotto dall'art. 4, co. 1, lett. d), n. 2), d.l. 3 maggio 2016, n. 59.

Leggi collegate

• Artt. 569, 593 c.p.c.

Il custode è tenuto a **rendere il conto e non può concedere in locazione l'immobile pignorato senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione**. Anche il debitore deve essere autorizzato dal giudice per abitare l'immobile pignorato, fermo restando che, **al più tardi al momento dell'aggiudicazione, deve essere disposta la liberazione del bene**.

Il custode amministra e gestisce l'immobile pignorato ed esercita tutte le azioni necessarie a conseguire la disponibilità dell'immobile. In particolare, **previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione**, può agire per il rilascio del bene, per il pagamento dei canoni, per la convalida dello sfratto per morosità o la licenza per finita locazione, per il risarcimento dei danni per il ritardo nel rilascio; può, infine, proporre azioni per la conservazione del bene, quali sequestro, nuova opera *ex art. 1171 c.c.* o danno temuto *ex art. 1172 c.c.* (SOLDI).

Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, la Suprema Corte ha anche riconosciuto, in favore del custode, un'azione risarcitoria derivante dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato (Cass. civ., 16 gennaio 2013, n. 924).

La **liberazione può essere ordinata anche di ufficio**. Nella prassi di alcuni tribunali, si intima il rilascio sin dalla ordinanza di vendita, tranne che non si tratti di immobili adibiti a civile abitazione del debitore o della sua famiglia. Quello indicato dalla norma è il termine ultimo per il rilascio; al giudice dell'esecuzione è consentito anticiparlo, in considerazione del carico di

lavoro degli ufficiali giudiziari e dei tempi necessari a conseguire l'effettiva liberazione dell'immobile. Allo scopo di consegnare all'acquirente l'immobile libero da persone o cose, il terzo comma dell'art. 560 c.p.c. dispone che il giudice, «quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile», ordina la liberazione dell'immobile, con provvedimento non impugnabile, portato ad esecuzione dal custode.

Al momento del deposito in cancelleria del decreto di trasferimento, il rilascio dovrebbe essere stato eseguito o comunque il relativo procedimento dovrebbe essere in una fase avanzata. **L'anticipazione della fase di rilascio**, oltre ad esonerare l'aggiudicatario da lunghe e costose procedure per conseguire la disponibilità materiale del bene, **si rivela particolarmente utile laddove l'immobile risulti occupato da soggetti diversi dall'esecutato**. Nella prassi, difatti, si è talvolta verificato che l'occupante, dopo avere dichiarato di non avere titolo che legittimasse la sua permanenza nell'immobile, abbia invece esibito, ad aggiudicazione avvenuta, un contratto di locazione registrato; con la conseguenza che il rifiuto dell'occupante di rilasciare il cespite finiva per pregiudicare l'aggiudicatario che, dopo aver acquistato l'immobile come se fosse libero, difficilmente riusciva a conseguire la disponibilità in tempi contenuti (FARINA).

Per agevolare la partecipazione alle vendite, la norma in esame stabilisce che la liberazione deve avvenire «senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente».

Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, ha apportato diverse modifiche al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 560.

Una prima importante novità riguarda i rimedi contro il provvedimento con cui viene ordinata la liberazione dell'immobile pignorato.

Il nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. stabilisce espressamente che il provvedimento che dispone la liberazione del bene pignorato è «**impugnabile per opposizione agli atti esecutivi**» (l'uso della preposizione «*per*» non appare grammaticalmente corretto).

Il rimedio della opposizione agli atti esecutivi è esteso ad eventuali terzi che vantino «*la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura*».

Per questi terzi il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata la notificazione del provvedimento.

Viene così esteso ai terzi il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione per impugnare, con opposizione agli atti esecutivi, il provvedimento che ordina la liberazione dell'immobile pignorato (CARRATTA).

Dopo il decorso di questo termine, il terzo decade dalla facoltà di

proporre l'opposizione agli atti esecutivi e il custode potrà agire per il rilascio senza temere impugnazioni del titolo.

Tuttavia, il terzo, che vanta diritti reali sul bene pignorato, ha facoltà di proporre opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619. Analoga azione spetta ai titolari di diritti personali che siano prevalenti sul diritto del creditore precedente.

La disciplina transitoria stabilisce che la nuova norma sull'ordine di liberazione del bene *«si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»* (art. 4, comma 4, d.l. n. 59/2016: la legge di conversione è entrata in vigore il 3 luglio 2016).

Il provvedimento di liberazione dell'immobile viene attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare; il custode non deve notificare il titolo in forma esecutiva ed il precetto e non deve osservare le forme stabilite dall'art. 605 in materia di esecuzione per rilascio. Il custode non deve procedere mediante ufficiale giudiziario e, su autorizzazione del giudice, può avvalersi della forza pubblica.

Se rinviene beni mobili che non vengono asportati, il custode, dopo avere assegnato un termine alla parte obbligata, può disporre lo smaltimento o la distruzione, «salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione». In questo modo diventa estremamente agevole liberare il bene immobile ed evitare comportamenti ostruzionistici del debitore, fermo restando che per lo smaltimento e la distruzione occorre comunque un provvedimento del giudice dell'esecuzione.

La disciplina transitoria del d.l. n. 59/2016 non si occupa della disposizione che regola la esecuzione dell'ordine di liberazione; pertanto questa nuova disciplina è immediatamente applicabile.

Affinché l'immobile possa essere visionato dai possibili acquirenti e possa essere aggiudicato per un importo congruo, il provvedimento di nomina del custode deve contenere le **modalità e le indicazioni che consentono ai soggetti interessati all'acquisto di visitare ed esaminare il bene.** In forza dell'ultimo comma, la richiesta di esaminare i beni deve essere formulata tramite il portale delle vendite pubbliche, che però non è ancora entrato in funzione: pertanto la richiesta va formulata direttamente al custode, che deve consentire la visita entro quindici giorni dalla richiesta. Al fine di evitare eventuali turbative degli incanti, il custode deve garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e impedire che essi abbiano contatti tra loro.

561. Pignoramento successivo. — Il conservatore dei registri immobiliari, se

nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.

Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma.

Leggi collegate

• Artt. 493, 524, 557, 564 c.p.c.

Se l'immobile già pignorato viene assoggettato ad un nuovo pignoramento, il conservatore ne fa menzione nella nota di trascrizione che, ai sensi dell'art. 557 c.p.c., deve poi essere depositata in cancelleria.

In questo caso, ha luogo un solo processo e gli atti relativi al secondo pignoramento sono inseriti nel fascicolo del primo pignoramento. Qualora il pignoramento successivo si sia perfezionato prima della udienza per l'autorizzazione a vendita, e cioè in un momento ancora utile per l'intervento tempestivo, tutti i creditori che hanno esercitato l'azione esecutiva possono compiere atti d'impulso ed hanno eguale diritto a partecipare alla distribuzione finale, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

Laddove invece il pignoramento successivo sia stato eseguito dopo l'udienza di autorizzazione a vendita, si ha egualmente la riunione dei pignoramenti in un unico procedimento, ma i suoi effetti sono assimilabili a quelli di un intervento tardivo.

Posto che ciascun pignoramento, ai sensi del co. 3 dell'art. 493 c.p.c., ha un effetto indipendente anche se unito ad altri in un unico processo, i creditori muniti di titolo esecutivo hanno facoltà di scelta tra l'intervento nel processo già instaurato da altri e un nuovo pignoramento del medesimo bene; con la precisazione che nel secondo caso, il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto. Il creditore munito di titolo può scegliere di procedere ad un secondo pignoramento se teme che il pignoramento, che è stato eseguito, possa essere affetto da vizi formali. Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore precedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che

anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante (Cass. civ., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 61).

562. Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione. — Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [172 disp. att.].

Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.

Leggi collegate

• Artt. 497, 567, 630 c.p.c.; 172 disp. att. c.p.c.

Decorsi quarantacinque giorni dalla trascrizione del pignoramento (v. art. 497, come modificato dal d.l. n. 83/2015) **senza che sia stata depositata l'istanza di vendita**, il giudice dell'esecuzione dispone - con l'ordinanza di estinzione di cui all'art. 630 c.p.c. - la **cancellazione della trascrizione del pignoramento**. Prima di adottare tale ordinanza, il giudice deve sentire, a norma dell'art. 172 disp. att., **il debitore, il creditore procedente, gli intervenuti ed eventualmente il terzo proprietario**.

Considerato che la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari è presupposto necessario perché tale atto produca i suoi effetti, la sua cancellazione, indipendentemente dalla validità o meno del titolo in base al quale essa è stata effettuata, impedisce di dare seguito all'istanza di vendita del bene pignorato; ciò in quanto la cancellazione opera come causa autonoma di estinzione della pubblicità, che ne fa venir meno gli effetti rispetto ad ogni interessato (Cass. civ., 18 agosto 2011, n. 17367).

Sezione II - Dell'intervento dei creditori

563. Condizioni e tempo dell'intervento. — [...] ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo abrogato, in sede di conversione, dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata *sub* art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2, co. 3-*sexies*, d.l. n. 35, cit., *sub* art. 476.

564. Facoltà dei creditori intervenuti. — I creditori intervenuti non oltre la prima udienza [564] fissata per l'autorizzazione della vendita (569) partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo (474), possono provocarne i singoli atti.

Leggi collegate

• Artt. 474, 564, 569 c.p.c.

I creditori intervenuti tempestivamente possono compiere atti d'impulso (come, ad esempio, chiedere la vendita del bene) e concorrono con il creditore precedente alla distribuzione del ricavato, secondo i diritti di prelazione di ciascuno.

Il momento che segna la tardività dell'intervento è dato dalla **prima udienza fissata per l'autorizzazione a vendita**. La Suprema Corte ha precisato che l'intervento dei creditori può dirsi tempestivo anche se avvenuto dopo la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, quando questa sia stata differita, a condizione che non sia stata ancora emessa l'ordinanza di vendita (Cass. civ., 18 gennaio 2012, n. 689).

Nell'ipotesi di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. il giudice determina la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui è pronunciata (ovvero in cui il giudice si è riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione (Cass. civ., 24 gennaio 2012, n. 940).

565. Intervento tardivo. — I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.

Leggi collegate

• Artt. 564, 596 c.p.c.

I creditori chirografari, con o senza titolo, intervenuti dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione a vendita (ma prima di quella per l'approvazione del progetto di riparto) concorrono alla distribuzione del ricavato limitatamente a quanto sopravanza in seguito alla soddisfazione del creditore precedente e dei creditori intervenuti tempestivamente, nonché di coloro che, seppur intervenuti soltanto all'udienza di discussione del progetto, sono titolari di diritti di prelazione (ANDRIOLI).

L'art. 565 c.p.c. trova applicazione anche quando il creditore precedente abbia fatto valere, dopo l'udienza di autorizzazione a vendita un credito maggiore o un altro credito rispetto a quanto chiesto nel precetto o prima di tale udienza; pertanto, per tale ulteriore importo il creditore precedente concorrerà su

COSTITUZIONE DI UNO STATO CIVILE

quanto eventualmente sopravanza a parità di condizioni con gli altri chirografari intervenuti tardivamente (CORSARO-BOZZI; Cass. civ., 22 giugno 1967, n. 1505).

Secondo la giurisprudenza prevalente, **i creditori intervenuti tardivamente, se muniti di titolo esecutivo, possono compiere atti dell'esecuzione** (Cass. civ., 26 agosto 2014, n. 18227; Cass. Civ., 30 novembre 2005 n. 26088. In senso contrario Cass. civ., 22 ottobre 2014, n. 22483).

Il termine finale per l'intervento è costituito dall'udienza regolata dall'art. 596 c.p.c. L'intervento è precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione, ancorché venga disposto un rinvio. L'intervento, invece, è ancora possibile se nell'udienza siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità ovvero se vi è un rinvio di ufficio (Cass. civ., 31 marzo 2015, n. 6432).

566. Intervento dei creditori iscritti e privilegiati. — I creditori iscritti e i privilegiati [2270 ss. c.c.] che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.

Leggi collegate

• Artt. 564, 569 c.p.c.; 2770 c.c.

A differenza dei creditori chirografari, il cui intervento è tardivo se successivo all'udienza fissata per l'autorizzazione a vendita, l'intervento dei **creditori iscritti (ipotecari) o privilegiati (ex artt. 2770 e ss. c.c.)**, se anteriore all'udienza di approvazione del progetto di distribuzione **non pregiudica i diritti di prelazione e si considera, a tutti gli effetti, tempestivo** (Cass. civ., 13 maggio 2003, n. 7296).

Sezione III - Della vendita e dell'assegnazione

§ 1-Disposizioni generali

567. Istanza di vendita⁽¹⁾. — Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta⁽²⁾ giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita